

STATUTO

**OLTRE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
ENUNCIABILE: OLTRE SOC.
COOP. SOCIALE A R. L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA ORESTE LABO
37

Numero REA: PC - 149234

Codice fiscale: 01282390333

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I –

Denominazione , sede, durata

ARTICOLO 1 – denominazione e sede

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata con la denominazione "Oltre società cooperativa sociale a responsabilità limitata “ enunciabile anche come: "Oltre soc. coop. Sociale a.r.l.”

La società ha sede in Piacenza.

Potranno essere istituite succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale ed internazionale , nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 – durata e proroga

La durata della società cooperativa e' fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci anche prima della sua scadenza naturale.

TITOLO II –

scopo - oggetto

ARTICOLO 3 - Finalità o scopo

Finalità della cooperativa è l'interesse generale della comunità alla promozione umana e

all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro. Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere,, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato ,continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2000°, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamenti tra i soci cooperatori.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ARTICOLO 4 - Oggetto

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone in particolare di:

- promuovere, realizzare, esercitare:

a - attività, iniziative e servizi educativi, formativi, espressivi, culturali, sportivi e assistenziali, a domicilio o presso strutture dedicate, compreso il babysitteraggio, la gestione di colonie e simili;

b - iniziative e corsi per l'aggiornamento, la selezione, la formazione, la gestione del personale, nonché la connessa consulenza;

c - la gestione in proprio (o per conto terzi), di centri di elaborazione dati e simili, nonché per l'assistenza alle aziende e ai lavoratori;

d - corsi e iniziative di orientamento scolastico e professionale, sulla relazione d'aiuto e sulla relazione educativa;

e - interventi per la prevenzione e per il superamento del disagio;

f - l'assistenza e la consulenza ai soci nelle pratiche tributarie, previdenziali ed assicurative, nonché nei loro rapporti in relazione con enti pubblici e privati, acquisire le necessarie autorizzazioni e licenze e comunque con esclusione di quelle attività riservate dalla legge agli iscritti ad ordini professionali.

Per perseguire i propri scopi la società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e partecipare a pubblici appalti;

g - produzione e realizzazione di manifestazioni culturali e popolari a scopi sociali, con particolare riferimento, anche in forma sperimentale, al teatro (compreso teatro di strada e di marionette e burattini), alla musica, alla danza, alla poesia, alle arti visive, alle attività editoriali, ai beni artistici e comunque alla ricostruzione storica delle tradizioni nella loro accezione più ampia;

h - progettazione, ricerca, sperimentazione e documentazione in riferimento a quanto espresso al punto g);

i - organizzazione di fiere, feste, convegni, mostre, laboratori, concorsi, seminari, in Italia e all'estero, anche con la collaborazione, a scopo sociale, di altri gruppi ed organizzazioni culturali;

l - progettazione e/o esecuzione di opere volte al miglioramento del decoro, dell'assetto e della struttura urbanistica di Piacenza;

m - la ricerca e sperimentazione, nell'intento di valorizzare il patrimonio culturale locale e nazionale;

n - organizzazione e realizzazione di laboratori e seminari decentrati sul territorio (quartieri, comuni, scuole);

o - gestione e promozione di servizi e di attività rivolte al recupero sociale ed espressivo di emarginati, handicappati ed anziani;

p - attività nel campo dell'editoria, del cinema, della radio, della televisione e della pubblicità;

q - locare o acquistare locali ad uso teatro, cinema, sale da concerto, sale riunioni, piazze, palazzi storici, chiese, luoghi espositivi, per lo svolgimento delle attività prefissate dallo scopo sociale.

Inoltre, nell'ambito psico-sociale potrà provvedere alla formazione, supervisione e consulenza per operatori socio-sanitari; alla consulenza di processo nell'ideazione, conduzione e verifica dei progetti di prevenzione; alla consulenza individuale su problemi professionali specifici;

r - nell'ambito organizzativo e aziendale, curare la formazione del personale (attraverso la gestione delle risorse umane; comunicazione, ruolo, leadership, dinamiche e gestione di gruppi di lavoro, analisi organizzative, consulenza per equipe di lavoro).

s - qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, commerciale ed industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente sia direttamente attinenti ai medesimi.

La cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previste dalle leggi vigenti in materia, può usufruire di benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale, atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotte capacità lavorative;

t - effettuare a norma di legge, raccolta di prestiti di denaro esclusivamente presso i propri soci. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico sotto ogni forma. In caso di cessazione del rapporto sociale il prestito si estinguerà automaticamente e le somme risultanti a credito verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi. La raccolta dovrà essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale ed alla gestione dell'impresa mutualistica. La cooperativa rilascerà ad ogni depositante un documento rappresentativo del deposito. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei Soci verranno disciplinate le modalità di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto dei seguenti criteri:

a) determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fermi restando comunque i

limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici;

b) determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei depositi;

c) determinazione delle modalità e dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del rapporto.

d) I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici. La gestione dei rapporti di prestito sociale dovrà altresì, comunque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992 n. 481 e relativi emanati o emanandi provvedimenti di attuazione, le cui disposizioni si intendono fin d'ora automaticamente recepite nel presente statuto.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5 - Soci

I soci si distinguono in:

- soci ordinari;
- soci speciali.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

ARTICOLO 6 – Soci ordinari

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti,.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

ARTICOLO 7 – Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla

categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20% di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto a di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto . Il recesso

ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla

comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di

formazione od in inserimento , nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento , il socio speciale è ammesso

a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal

regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la

formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa ,

ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa,

finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo

amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario

all'interessato, e secondo le modalità e con gli effetti previsti dallo statuto

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il

provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità

previsti dallo statuto.

ARTICOLO 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda

scritta specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo ...del presente statuto.

Sull'accoglimento della domanda di nuovi soci decide l'organo amministrativo, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio o può entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 – Obblighi dei soci

Il nuovo ammesso è obbligato

a) al versamento :

- della quota sociale sottoscritta,

- di una somma a titolo di tassa di ammissione , a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori ;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta , nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa

ARTICOLO 9 – Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione

ARTICOLO 10 - Perdita della qualità di socio

Il rapporto sociale con i soci si estingue per:

a) morte o fallimento;

b) recesso;

c) esclusione;

d) mutuo consenso.

ARTICOLO 11 –Recesso del socio

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere un socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni, se ricorrono motivi che a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 27

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda ,trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno successivo.

ARTICOLO 12 –esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può escludere il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo abbia danneggiato o danneggi moralmente o materialmente la società cooperativa, oppure fomentato dissidi e discordie fra soci;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dall'organo amministrativo prenda parte in imprese

che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa.

d) non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto o nei regolamenti interni oppure

le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) senza giustificato motivo, non adempia gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;

f) si renda moroso nel versamento del capitale sottoscritto e del relativo sovrapprezzo, nonché della tassa di ammissione;

g) sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

h) nei confronti del quale si sia verificata una qualsiasi causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola; l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito.

La perdita della qualifica di socio comporta automaticamente l'estinzione del rapporto di lavoro eventualmente esistente con la cooperativa e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29

La deliberazione di esclusione ha effetto dall'annotazione sul libro soci da farsi a cura degli amministratori.

ARTICOLO 13 – Liquidazione

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote sociali sottoscritte e versate sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica l'evento, nonché al rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, salvo che non sia stato utilizzato per un aumento gratuito del capitale sociale, dedotte le eventuali somme dovute alla società cooperativa a qualsiasi titolo e restando, in ogni caso, esclusi qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale comunque esistente e sempre tenendo conto del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica l'evento.

La società deve provvedere al rimborso nel termine di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14 –morte (del socio)

Nel caso di decesso di un socio gli eredi avranno diritto alla liquidazione della quota sociale determinata secondo i criteri di cui all'art. precedente.

ARTICOLO 15- Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

-a. in forma liquida ;

-b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE E AZIONI

ARTICOLO 16 – Elementi costitutivi

Il patrimonio sociale e' costituito:

- * dal capitale sociale che e' variabile ed e' formato dai conferimenti effettuati da soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad euro 51,64 (cinquantuno/64) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- * dal fondo di riserva ordinario nel quale confluisce l'eventuale sovrapprezzo versato in sede di ammissione;
- * da fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale;
- * riserve da rivalutazione;
- * fondo di riserva indivisibile ex art. 12 legge 904/77;
- * altre riserve, nelle quali confluisce l'eventuale tassa di ammissione;
- * utili o perdite portate a nuovo;
- * utile o perdita dell'esercizio.

Per le obbligazioni sociali, a norma dell'art. 21, comma 6, della legge n. 266/97, risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 17- versamenti

Il versamento delle quote sociali , nonchè del relativo sovrapprezzo potrà essere effettuato

in una unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

- a) almeno il 50% dell'importo all' atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente anche ratealmente, nei termini stabiliti dall'assemblea.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti di capitale sociale stabiliti dall'assemblea.

Nessun socio può possedere quote sociali il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

ARTICOLO 18 – caratteristiche delle quote

Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno od a vincolo.

Le quote sociali non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, senza previa autorizzazione dell'Assemblea, fatto salvo in questo caso il diritto del socio cooperatore di recedere dalla società.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 19 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'assemblea, provvede alla redazione del bilancio, previo inventario generale, da compilarsi entrambi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le

condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c. , certificate dall'organo amministrato in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 15 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a norma dell'art. 11 della Legge 59/92;
- b) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- c) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 15
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici
- e) la restante parte a riserva straordinaria .

Gli utili debbono essere prevalentemente e destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al fondo mutualismo e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 15 , è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b)

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 20- Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate allo loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale se eletto
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione
- 9) Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del codice civile

ARTICOLO 21- Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r.. inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima

e della seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso dal quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 22 – Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 20, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 23 Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

ARTICOLO 24- Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto color che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90

giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

In caso di impedimento di qualsiasi natura i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea solo dagli altri soci, mediante deleghe scritte.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due altri soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i sindaci, nè i dipendenti della società.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorchè non soci.

ARTICOLO 25 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza di questi, d alla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 26 - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata , alternativamente , da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri , su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione , l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori .

La convocazione ,recante l'ordine del giorno , la data , il luogo e l'ora delle riunione deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento , almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide,anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi,

se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri e seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con

particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilito dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

ARTICOLO 27 – Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 , c.c. , la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica . Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio , color che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci . La decisione di revoca deve esser approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo , nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare , sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine , i sindaci possono in qualsiasi momento procedere , anche individualmente , ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articolo 2409 bis e seguenti del c.c.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo , se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

ARTICOLO 28 – Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero , dovrà essere risolta da un

arbitro nominato dal presidente della Camera di Commercio di Piacenza , il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina , deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti .

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale .

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs 17 gennaio 2003 , n. 5.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 29 – Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 30 Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società , l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19 lettera c) ;
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve

divisibili agli stessi spettante;

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11

della legge 31.01.92 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 31 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno , e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

Firmato all'originale: Roberta Braceschi, Manfredo Ferrerio Notaio